



**Dipartimento:** DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

**Direzione Regionale:** AGRICOLTURA

**Area:** FILIERE ZOOTECHNICHE E PRODUZIONI AGROALIMENTARI

## DETERMINAZIONE

N. A1616 del 02/03/2011

Proposta n. 3750 del 24/02/2011

**Oggetto:**

Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 "Disciplina della riproduzione animale". D.M. 19 luglio 2000, n. 403 "Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91". D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 "Indicazioni operative di competenza regionale". Rilascio autorizzazione alla gestione di un Gruppo di raccolta degli embrioni. Ditta: "GRUPPO EPONA EMBRYO TRANSFER - Aprilia - Codice: LT0005SRevoca determinazione n. 10 del 4 gennaio 2008.

**Proponente:**

|                               |                    |       |
|-------------------------------|--------------------|-------|
| Estensore                     | CORIOLOANO ROBERTO | _____ |
| Responsabile del procedimento | CORIOLOANO ROBERTO | _____ |
| Responsabile dell' Area       | F. GENCHI          | _____ |
| Direttore Regionale           | R. OTTAVIANI       | _____ |
| Direttore Dipartimento        | L. FEGATELLI       | _____ |
| Protocollo Invio              |                    | _____ |
| Firma di Concerto             |                    | _____ |

**Oggetto:** Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 “Disciplina della riproduzione animale”.

D.M. 19 luglio 2000, n. 403 “Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91”.

D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 “Indicazioni operative di competenza regionale”.

**Rilascio autorizzazione** alla gestione di un **Gruppo di raccolta degli embrioni**.

Ditta: “**GRUPPO EPONA EMBRYO TRANSFER** – Aprilia - Codice: **LT0005S**”

**Revoca** determinazione n. 10 del 4 gennaio 2008.

## **IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO**

SU PROPOSTA del Direttore Regionale Agricoltura;

VISTA la L. R. 18.02.2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n. 30 “Disciplina della riproduzione animale”, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280;

VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19 luglio 2000, n. 403 “Approvazione del nuovo regolamento d’esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2002, n. 128 con la quale sono state adottate le indicazioni operative di competenza regionale per l’attuazione della legge n. 30/91 e del D.M. n. 403/2000, modificata ed integrata dalla D.G.R. 18 ottobre 2002, n. 1399;

VISTA la determinazione del Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale n. 10 del 4 gennaio 2008 con la quale è stato autorizzato il Gruppo di raccolta degli embrioni denominato “Epona Studio Veterinario Associato”, codice identificativo LT0003S, sito in Comune di Cisterna di Latina, loc. Doganella di Ninfa, via Tivera, 43, per il quinquennio 28 dicembre 2007 – 28 dicembre 2012;

VISTA la domanda presentata in data 15 febbraio 2011, acquisita al protocollo del Dipartimento Istituzionale e Territorio al n. 69365 del 16-02-2011 con la quale Eleonora Caponi, in qualità di veterinario responsabile del sopra citato Gruppo di raccolta degli embrioni, chiede il trasferimento dell’attività del medesimo Gruppo, dal Comune di Cisterna di Latina, loc. Doganella di Ninfa, via Tivera, 43 al Comune di Aprilia (LT), loc. Campoverde – via Montecristo n. 3/5;

VISTA la nota prot. n. 77579 del 21 febbraio 2011 con la quale il dott. Fabio Genchi, Dirigente dell’Area “Filiera Zootecniche e Produzioni Agroalimentari”, con riferimento alla normativa ed agli atti richiamati in oggetto, in particolare la D.G.R. 8-2-2002, n. 128, punto 18, lettera C), n. 4), delega Roberto Coriolano, funzionario della predetta Area, a rappresentarlo in seno alla Commissione tecnica per l’esame della domanda per il rilascio della autorizzazione alla gestione di un “Gruppo di raccolta degli embrioni”, di cui al punto 8 della citata D.G.R. n. 128/2002, presentata dalla sopra citata ditta “Epona Studio Veterinario Associato”;

VISTO il Verbale del 23 febbraio 2011 con il quale l'apposita Commissione tecnica, nominata con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0525 del 18-11-2010, ha proposto di accogliere la sopra citata domanda prot. n. 69365 del 16 febbraio 2011, presentata da Eleonora Caponi in qualità di veterinario responsabile del "Gruppo Epona Embryo Transfer" sito in Comune di Aprilia (LT), loc. Campoverde, via Montecristo n. 3/5, ai sensi dell'articolo 24 del D.M. 19 luglio 2000, n. 403, come richiamato al punto 8 delle indicazioni operative di competenza regionale di cui al *documento* approvato con D.G.R. 8 febbraio 2002, n. 128;

RITENUTO necessario, a seguito del trasferimento dell'attività del Gruppo di raccolta ad altra sede, provvedere alla revoca della richiamata determinazione dipartimentale n. 10 del 4 gennaio 2008, annullando anche il codice identificativo LT0003S;

## **DETERMINA**

in conformità con le premesse,

**1) di rilasciare**, in favore della ditta "**GRUPPO EPONA EMBRYO TRANSFER**", nella figura del veterinario responsabile dott.ssa **Eleonora Caponi**, nata a Latina il 7-8-1965 e residente in Comune di Velletri (RM) via Colle Ottone Alto n. 45, **l'autorizzazione alla gestione del Gruppo di raccolta degli embrioni** sito in Comune di Aprilia (LT) – loc. Campoverde, via Montecristo, n. 3/5 ;

**2) di prendere atto che il Gruppo di raccolta:**

- a) dispone di un laboratorio stabile sito in Comune di Aprilia (LT) – loc. Campoverde, via Montecristo n. 3/5;
- b) provvede alla raccolta ed al trasferimento degli embrioni di animali di interesse zootecnico appartenenti alla specie **equina**; razze: *Sella, Quarte rhorse, Trottaore* ed altre;
- c) effettua il prelievo di embrioni ed il loro trasferimento a fresco in fattrici riceventi nell'ambito dello stesso centro o allevamento: **SI**;
- d) effettua il prelievo di embrioni ed il loro trasferimento a fresco in fattrici riceventi presso altri allevamenti: **NO**;
- e) effettua il prelievo ed il congelamento degli embrioni: **NO**;
- f) opera stabilmente sotto la direzione sanitaria del medico veterinario Eleonora Caponi, nata a Latina il 7-8-1965 e residente in Comune di Velletri (LT), via Colle Ottone Alto, n. 45, codice fiscale CPNLNR65M47E472;

**3) di stabilire:**

- a) di assegnare al predetto Gruppo di raccolta degli embrioni il codice univoco a livello nazionale: **LT0005S**;
- b) in cinque anni il periodo di validità della suddetta autorizzazione, a partire dalla data del presente provvedimento;
- c) che la presente autorizzazione non è cedibile ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato;
- d) che il gestore del Gruppo di raccolta degli embrioni deve adempiere a tutti gli obblighi previsti all'articolo 28, comma 1, del D.M. 19 luglio 2000, n. 403, e richiamati ai punti 8.4 - 8.5 - 8.6 - 8.7 - 8.8 del *documento* approvato con la D.G.R. 8 febbraio 2002, n. 128, in particolare:

- uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti autorità in materia di profilassi e polizia veterinaria;
- seguire le norme sanitarie in materia di raccolta, trattamento ed immagazzinamento degli embrioni stabilite dal Ministero della Salute;
- comunicare alla Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura – Area Filiere Zootecniche e Produzioni Agroalimentari – via C. Colombo n. 212 - 00147 ROMA, l'eventuale sostituzione del veterinario responsabile della direzione sanitaria del Gruppo;
- ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del *regolamento*, trasmettere, alla Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura – Area Filiere Zootecniche e Produzioni Agroalimentari - Via C. Colombo, 212 - 00147 ROMA, relativamente a ciascun semestre dell'anno ed entro i trenta giorni successivi, i dati desunti dai rispettivi registri di carico e scarico previsti all'articolo 34, comma 2, del *regolamento*;
- tenere un registro di carico e scarico per gli embrioni raccolti, impiantati ed immagazzinati sia presso lo stesso Gruppo di raccolta, sia presso l'allevamento delle donatrici. Tale registro deve contenere tutte le indicazioni minime riportate nell'allegato n. 3 al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 12 febbraio 2001, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del D.M. 19 luglio 2000, n. 403;
- conservare gli embrioni esclusivamente in fiale od altri contenitori sigillati e riportanti chiare ed inamovibili indicazioni su:
  - specie
  - razza o tipo genetico
  - matricola dei donatori.

In caso di più embrioni in un singolo contenitore, gli embrioni medesimi devono provenire tutti dallo stesso intervento fecondativo;

- rilasciare, per ogni atto di raccolta per conto terzi o di vendita di embrioni, un documento accompagnatorio dell'embrione contenente i dati identificativi della partita:
  - specie
  - razza o tipo genetico
  - numero di identificazione, o matricola nel caso degli equini, della donatrice e del riproduttore maschio;
- rilasciare, a richiesta degli acquirenti, per ciascun embrione o gruppo di embrioni di un medesimo contenitore, un certificato attestante, oltre i dati identificativi dell'embrione o degli embrioni medesimi, le caratteristiche qualitative rilevate secondo quanto previsto all'articolo 37, comma 2, del D.M. 19 luglio 2000, n. 403 (art. 28, comma 1, lett. g), del D.M. 19 luglio 2000, n. 403);
- certificare, su appositi moduli, gli interventi di trasferimento embrionale. Detti moduli devono essere conformi all'allegato n. 2 al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 12 febbraio 2001, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del D.M. 19 luglio 2000, n. 403;
- non operare in zona dichiarata infetta dalla competente autorità sanitaria;
- provvedere alla sterilizzazione delle attrezzature che vengono a contatto con gli embrioni o con gli animali donatori durante la raccolta, nonché, prima dell'uso, dei contenitori per il magazzino ed il trasporto;
- in caso di distruzione del materiale embrionale difforme, come specificate all'articolo 39, comma 1, del *regolamento*, tale operazione deve essere effettuata presso il Gruppo medesimo, alla presenza di un funzionario dell'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, e di un rappresentante dell'Associazione Allevatori o di altro Ente che tiene il libro genealogico od il registro anagrafico della razza o specie interessata.

La predetta distruzione deve avvenire previa comunicazione ai sopra citati soggetti incaricati di presiedere alla distruzione.

- 4) di **incaricare** l'Area "Filieri Zootecniche e Produzioni Agroalimentari", della Direzione Regionale Agricoltura, di notificare la presente Determinazione ad Eleonora Caponi in qualità di veterinario responsabile del sopra citato Gruppo di raccolta degli embrioni.
- 5) di **revocare** la determinazione dipartimentale n. 10 del 4 gennaio 2008 citata nelle premesse e, per l'effetto, annullare il codice identificativo LT0003S.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore del Dipartimento  
Dott. Luca Fegatelli